

# Comune di San Bartolomeo al Mare

Imperia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

ANNO 2017  
N. 12 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017

L'anno 2017, il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 21:00, in San Bartolomeo al Mare nella sede comunale

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Urso Valerio	Sindaco	Assente
Neglia Maria Giacinta	Consigliere	Presente
Fedozzi Sandro	Consigliere	Presente
Barreca Giovanni	Consigliere	Presente
Decaro Ilaria	Consigliere	Presente
Ragni Adriano	Consigliere	Presente
Vicari Calogero	Consigliere	Presente
Petrucci Alfredo	Consigliere	Presente
Franceschini Paola	Consigliere	Presente
Terrizzano Cristina	Consigliere	Presente
Brivio Flavio	Consigliere	Presente
D'Agnano Vito	Consigliere	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 11 compreso il Vice-Sindaco ed Assenti N. 1

**Assiste il** Segretario Bloise Dott.ssa Cristina.

IL VICE-SINDACO

Constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto:

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti (TARI) - anno 2017

**Sulla pratica all'ordine del giorno si apre la discussione come da interventi sotto riportati:**

**VICE-SINDACO:** 6° punto all'ordine del giorno «Imposta unica comunale (Iuc) approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti Tari anno 2017. ». Anche questa rimane completamente invariata rispetto all'anno scorso. Qualcuno vuole intervenire? Nessuno.

**Prende la parola** il Responsabile Area Finanziaria, Dott. **ACCORDINO** Davide: “Solo una piccola precisazione, nel testo è saltata la riga dove c'è scritto: “vista la Delibera di Consiglio con cui è stato approvato il piano finanziario”. Quindi dobbiamo inserirla”.

**CONSIGLIERE FRANCESCHINI:**

Sì che era la precedente per carità no, non ho fatto neanche caso.

**Terminata la discussione** e nessuno più chiedendo la parola,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che, allegato alla deliberazione in argomento, è stato espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1^ comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il parere favorevole da parte del Responsabile del servizio interessato Dr. Accordino Davide, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

**Premesso** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**Richiamati** in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

**Ricordato** che la TARI:

opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 01.09.2014, il quale all'articolo 12, comma 3, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 21.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, di proposta di approvazione del Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2016 di € 1.608.000,00=, così ripartiti:

COSTI FISSI € 446.863,20

COSTI VARIABILI € 1.161.138,80

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti così come proposto dalla Giunta Comunale;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2016, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2016;

**Visto** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e*

3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

**Tenuto conto**, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

**Viste** le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di produzione qualitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 01.09.2014, il quale all'articolo 33, comma 2, stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 21.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, di proposta di approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti (TARI) anno 2017;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Richiamati:**

l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che " *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

**Richiamato** l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), convertito in legge n. 19 del 27.02.2017 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

**Richiamato** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Viste:**

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Procedutosi a votazione**, per alzata di mano, si constata il seguente risultato:

PRESENTI:	11
ASTENUTI:	zero
VOTANTI:	11
FAVOREVOLI:	11
CONTRARI:	zero

In conformità,

## **DELIBERA**

- 1) di approvare per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 12 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di quantificare in €. 1.608.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 3) di stabilire per l'anno 2017 il pagamento del tributo nel numero di tre rate con scadenza 15/09/2017, 15/11/2017 e 15/02/2018;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Indi, con successiva votazione, per alzata di mano, con la quale si consegue il seguente risultato:

PRESENTI:	11
ASTENUTI:	zero
VOTANTI:	11
FAVOREVOLI:	11
CONTRARI:	zero

in conformità

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, immediatamente eseguibile.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti (TARI) - anno 2017**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)**

Si esprime parere **favorevole**

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì  
23/03/2017

**IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO  
FINANZIARIA**

**F.TO DOTT. DAVIDE ACCORDINO**

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti (TARI) - anno 2017**

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)**

Si esprime parere **favorevole**

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì 23/03/2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA  
F.TO DOTT. DAVIDE ACCORDINO**

---

---

Letto, approvato e sottoscritto,

IL VICE-SINDACO  
F.to NEGLIA Maria Giacinta

Il Segretario Comunale  
F.to Bloise Dott.ssa Cristina

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 13/04/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

San Bartolomeo al Mare, lì 13/04/2017

Il Segretario Comunale  
F.to Bloise Dott.ssa Cristina

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 31/03/2017 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgv. 18 Agosto 2000, n. 267.

San Bartolomeo al Mare, lì 13/04/2017

Il Segretario Comunale  
F.to Bloise Dott.ssa Cristina

Per copia conforme all'originale.

San Bartolomeo al Mare, lì, 13/04/2017

Il Segretario Comunale  
Bloise Dott.ssa Cristina

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: bloise cristina*

*CODICE FISCALE: IT:BLSCST74S52E2900*

*DATA FIRMA: 13/04/2017 16:44:53*

*IMPRONTA: 30326161633166633662356166383133623537316233613136616137303036306661303838636232*

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE

PROVINCIA DI IMPERIA

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

(METODO NORMALIZZATO)

Descrizione	Tariffa fissa €/mq.	Tariffa Variabile €
Nuclei famigliari 1 componente	0,95	60,63
Nuclei famigliari 2 componenti	1,11	141,48
Nuclei famigliari 3 componenti	1,22	181,90
Nuclei famigliari 4 componenti	1,31	222,33
Nuclei famigliari 5 componenti	1,41	293,06
Nuclei famigliari 6 e più componenti	1,47	343,59

## COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE

## PROVINCIA DI IMPERIA

## TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017

## TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

## (METODO NORMALIZZATO)

Cat.	Descrizione	Fissa al mq.	Variabile al mq
1	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	1,18
2	Campeggi, distributori carburanti	0,80	1,85
3	Stabilimenti balneari	0,63	1,47
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	1,00
5	Alberghi con ristorante	1,33	3,08
6	Alberghi senza ristorante	0,91	2,11
7	Case di cura e riposo	1,00	2,31
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	2,62
9	Banche ed istituti di credito	0,58	1,35
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	2,57
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	3,51
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	2,39
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	2,67
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	2,11
15	Attività artigianali con produzione beni specifici	1,09	2,51
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	11,18
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	8,40
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	4,07
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	3,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	14,01
21	Discoteche, night club	1,64	3,79